



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 312 del 29/03/2021

PROPONENTE: S.c. project management e formazione

OGGETTO: Presa d’atto del “Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M. fornito dall’Age.na.s. e annullamento delibera N. 1044 del 19/10/2020 - “Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Presa d’atto del “Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M. fornito dall’Age.na.s. e annullamento delibera N. 1044 del 19/10/2020 - “Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM.

PROPONENTE: S.C. Project Management e Formazione

Il Direttore ff S.C. Project Management e Formazione, Dr.ssa Paola Del Prete, nominata con Determina del Direttore Generale N. 31 del 02/04/2020.

Premesso che con delibera del Direttore Generale n.1044 del 19/10/2020 è stato adottato il Regolamento “Adozione Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM”.

Visto l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M.";

il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM della Commissione nazionale per la formazione dell’Age.na.s. continua relativa ai requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e alla disciplina generale sugli eventi E.C.M.

Preso atto della legge n.190 del 12/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

che con Delibera ANAC n.358 del 29/03/2017, sono state emanate le Linee guida per l’adozione dei codici di comportamento negli Enti del SSN;

della Deliberazione N. 926 del 21/09/2020 ad oggetto: Aggiornamento 2020 del Codice di Comportamento dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori- Fondazione “G. Pascale” .

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- Atteso** che la Commissione Nazionale Formazione Continua dell’Age.na.s. ha pubblicato i nuovi esempi contrattuali dei rapporti tra Provider, Partner e Sponsor;
- Ritenuto** necessario adottare gli schemi di contratto e il “Vademecum contratti di sponsorizzazioni in ambito E.C.M.” forniti dalla Segreteria E.C.M. dell’Age.na.s., a mero titolo esemplificativo e fatta salva, in ogni caso la possibilità di regolamentare le diverse fattispecie nel pieno rispetto del principio di autonomia contrattuale, quali:
- Vademecum Contratti di sponsorizzazione (rev.26/02/2021). (All.1)
 - Contratto di sponsorizzazione Provider - Sponsor. (All.2)
 - Contratto di sponsorizzazione Provider – Partner – Sponsor. (All.3)
- Preso atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

PROPONE

- 1) **Di adottare** il “Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M.” fornito dall’Age.na.s.” (All.1) e relativi Schemi di contratto (All.2) e (All.3), come guida per l’espletamento dei contratti di sponsorizzazione, quale parte integrale e sostanziale della presente delibera;
- 2) **Di annullare** il precedente Regolamento adottato con delibera del Direttore Generale n.1044 del 19/10/2020 “Adozione Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM”

IL DIRETTORE GENERALE

- In virtù** dei poteri conferitigli con delibera del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019 pubblicata sul BURC n. 48 del 09.08.2019;
- Letta e valutata** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore ff S.C. Project Management e Formazione;
- Preso atto** che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- 1) **Prendere atto** del Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M. “fornito dall'Age.na.s. e annullamento delibera N. 1044 del 19/10/2020 - “Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM;
- 2) **Di adottare** il “Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M.”, fornito dall'Age.na.s.” (All.1) e relativi Schemi di contratto (All.2) e (All.3), come guida per l'espletamento dei contratti di sponsorizzazione, quale parte integrale e sostanziale della presente delibera;
- 3) **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 4) **Dichiarare** immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Attilio A.M. Bianchi)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Formazione e supporto al programma nazionale ECM

Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M.

Il seguente “vademecum” è uno strumento di ausilio per i provider, finalizzato a raccogliere in un unico documento le norme che regolano la sponsorizzazione in ambito E.C.M. Resta fermo il rispetto delle ulteriori norme previste per l'erogazione di eventi E.C.M.

L'organizzazione degli eventi è fondata sul principio di trasparenza delle diverse forme di finanziamento.

In termini generali l'art. 79 dell'Accordo del 2 febbraio 2017 enuncia il principio secondo cui “*gli eventi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento*”.

Lo sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti risorse o servizi ad un provider ECM mediante contratti a titolo oneroso, in cambio di spazi o attività promozionale per il logo e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante in occasione dell'evento nei limiti consentiti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

1. **Il provider** non può organizzare e gestire eventi con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario (*art. 76 Accordo Stato-Regioni*);
2. **Gli eventi** possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento (*art. 79 Accordo Stato-Regioni*);
3. Nello **svolgimento dell'evento**, il provider deve garantire ed è responsabile della corrispondenza tra le attività di sponsorizzazione previste dal contratto e quelle effettivamente realizzate (*art. 79 Accordo Stato-Regioni*);
4. Gli **eventi “sponsorizzati”** devono essere inseriti nel sistema informatico entro il termine di giorni 30 dalla data di inizio evento. I contratti di sponsorizzazione devono essere allegati nell'apposita area presente all'interno del sistema E.C.M. (*art. 79 Accordo Stato-Regioni*);
5. Non è consentito prevedere **l'indicazione dello sponsor** nell'esposizione dei contenuti formativi (*art. 79 Accordo Stato-Regioni*);
6. **L'indicazione del logo** dello sponsor è consentita:
 - a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell'ultima pagina del materiale durevole FAD (per ulteriori approfondimenti si rinvia al successivo punto n. 14);



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Formazione e supporto al programma nazionale ECM

- b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura "Con la sponsorizzazione non condizionante di ... (indicazione dell'impresa sponsor)";
- c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
- d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegna solo all'esterno della sala in cui si svolge l'evento).
- In ogni caso, l'esposizione del logo dello sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso.
(art. 79 Accordo Stato-Regioni-Manuale nazionale di accreditamento par. 4.17);
7. Con riguardo alla **pubblicità di prodotti di interesse sanitario**, la stessa è consentita solo allo sponsor dell'evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi
È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
- a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
- b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;
- c) nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita;
- d) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
- e) durante le pause dell'attività formativa nella stessa aula.
- Per i prodotti di interesse sanitario non può essere inserita nessuna pubblicità nel materiale informatico e audiovisivo, né sotto forma di finestre, videate, spot promozionali, link banner e forme affini durante lo svolgimento dell'attività formativa, neanche prima e dopo l'inizio dell'evento (art. 77 Accordo Stato-Regioni e par. 4.18 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM);
8. **Lo sponsor commerciale** non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell'evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider (art. 79 Accordo Stato-Regioni);
9. **Il pagamento della quota di partecipazione all'evento** formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo sponsor (Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi par. 4.17);
10. **Il provider non può trasmettere** allo sponsor o all'impresa reclutante **gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell'evento** (art. 80 Accordo Stato-Regioni);
11. Il provider deve conservare e rendere disponibili all'ente accreditante e agli organi di verifica **i contratti di sponsorizzazione** dai quali si evincono chiaramente le obbligazioni assunte delle parti. (art. 79 Accordo Stato-Regioni);
12. Il provider è tenuto alla conservazione per almeno **cinque anni** della documentazione originale relativa alle sponsorizzazioni al fine di consentire le verifiche degli organi di controllo (art. 81 Accordo Stato – Regioni);
13. Lo sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'evento e del materiale durevole (art. 79 Accordo Stato-Regioni);
14. È consentito l'accesso in aula di massimo **due rappresentanti** dello sponsor commerciale, purché ciò non condizioni l'attività formativa. Tale accesso è consentito anche con riguardo agli eventi svolti in modalità FAD (art. 79 Accordo Stato-Regioni e delibera della CNFC del 10 giugno 2020, punto n.5);
15. Negli eventi svolti con modalità di formazione a distanza, il provider può pubblicizzare **il logo** delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Formazione e supporto al programma nazionale ECM

può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo 'virtuale' dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. È fatto divieto assoluto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa (*delibera della CNFC del 10 giugno 2020 in materia di emergenza epidemiologica da Covid -19*);

16. Se l'evento formativo ha per oggetto l'insegnamento dell'utilizzo di **dispositivi sanitari** unici e indispensabili per conseguire nuove conoscenze alla luce delle acquisizioni scientifiche più autorevoli e accreditate, il provider deve rendere noto ai discenti e comunicare all'ente accreditante se l'evento è in tutto o in parte finanziato da soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano il dispositivo utilizzato. Il responsabile scientifico dell'evento indica le ragioni per cui il dispositivo sanitario deve ritenersi unico ed indispensabile (*art. 78 Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017*).
17. Il provider non può organizzare eventi formativi presso sedi, anche estere, rese disponibili da aziende aventi interessi commerciali in ambito sanitario (*art. 74 Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 e art. 4.3 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*).
18. Nell'ambito della formazione residenziale, il Comitato di Garanzia per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità ha precisato, secondo quanto disposto dall'art. 77 dell'Accordo S/R del 2 febbraio 2017 e dal par. 4.17 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM che «non è possibile introdurre all'interno della sala in cui si svolge l'evento mascherine, di qualsivoglia natura, recanti il logo dello sponsor».

Di seguito i link per la consultazione immediata dei richiamati documenti:

1. Accordo del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute":
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf
2. Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM:
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accREDITAMENTO_eventi_ECM/Manuale_nazionale_di_accREDITAMENTO_eventi_ECM.pdf

MD23 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA TRA PROVIDER E SPONSOR

Tra

la Società/Ente _____, con sede legale in _____, cap _____, prov. di _____, via _____, n. ___, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n REA _____, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica Sig. _____, nato il _____, a _____, prov. di _____, residente in _____, cap _____, prov. di _____, via _____, n ___, Carta d'Identità n. _____, Codice Fiscale _____ munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come "Provider"), pec.....

E

la Società/Ente _____, con sede legale in _____, cap _____, prov. di _____, via _____, n. ___, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n REA _____, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica Sig. _____, nato il _____, a _____, prov. di _____, residente in _____, cap _____, prov. di _____, via _____, n ___, Carta d'Identità n. _____, Codice Fiscale _____ munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come "Sponsor"), pec.....

PREMESSO che

- a)** il Provider, ID , è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b)** il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute"(di seguito per brevità "Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento



ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di , dal titolo _____, che si terrà a_ , nei giorni , meglio descritto nell'Allegato 1) (di seguito "Evento") (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE);

- c) il Provider, nel rispetto dell' "Accordo" di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs.24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, died è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di,è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza dell' "Accordo" di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Accordo". Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà(di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza.

Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico

ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.

2.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all' art. 80 "Reclutamento dei discenti" dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S.") e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci ¹;
- d) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative ² ;
- e) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e secondo le modalità riportate nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE). Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società³.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, c. 6, Accordo Stato – Regioni 2017: "I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;

- b)** il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c)** la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d)** lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

¹ Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

² Voce eventuale

³ Voce eventuale

- e)** il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f)** il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g)** nel caso di reclutamento, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h)** il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell'allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto. quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

6. Durata e Scioglimento del Contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor

dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd. "General Data Protection Regulation";

(i)

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

7.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell' "Accordo".

8. Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Accordo".

9. Varie

9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di_____.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, li _____

Provider

_____(Legale Rappresentante)

Sponsor

_____(Legale Rappresentante)

**MD24 -CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA - CONTRATTO TRA PROVIDER, PARTNER E SPONSOR**

Tra

la Società/Ente _____, con sede legale in _____, cap _____
, prov. di _____, via _____, n. _____, Partita IVA
_____, Codice Fiscale _____, iscritta al Registro delle
Imprese di _____ al n REA _____, nella persona del suo
Rappresentante Legale in carica

Sig. _____, nato il _____, a _____, prov. di
_____, residente in _____, cap _____, prov. di _____, via
_____, n _____, Carta d'Identità n. _____, Codice Fiscale
_____ munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come
"Provider"), pec.....

E

la Società/Ente _____, con sede legale in _____, cap _____, prov.
di _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____,
Codice Fiscale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n
REA _____, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica

Sig. _____, nato il _____, a _____, prov. di

, residente in _____, cap _____, prov. di _____, via
_____, n _____, Carta d'Identità n. _____, Codice Fiscale
_____ munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come "Partner"),
pec

E

la Società/Ente _____, con sede legale in _____, cap _____
, prov. di _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____,

Codice Fiscale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n REA _____, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica

Sig. _____, nato il _____, a _____, prov. di _____, residente in _____, cap _____, prov. di _____, via _____, n _____, Carta d'Identità n. _____, Codice Fiscale _____ munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come "Sponsor"), pec

PREMESSO che

a) il Provider, ID, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

b) il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute"(di seguito per brevità "Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di _____, dal titolo _____, che si terrà a _____, nei giorni _____, meglio descritto nell'Allegato 1) (di seguito "Evento") (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE);

c) il Provider, nel rispetto dell'"Accordo" di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs.24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;

d) il Provider inoltre, per l'organizzazione dell'Evento, intende avvalersi della collaborazione di _____, soggetto, con esperienza comprovata, attivo nel campo dell'organizzazione e/o realizzazione di eventi, in qualità di Partner;

- e) Il Partner, soggetto giuridico attivo nella gestione e nella realizzazione di attività utili ad agevolare l'assolvimento degli scopi del Provider, è disponibile ad organizzare una serie di attività nell'ambito dell'Evento, di seguito descritte;
- f) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, di ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- g) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di ..., è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- h) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- i) lo Sponsor, il Provider ed il Partner, (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) riconoscendo espressamente che l'attività formativa realizzata attraverso l'Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione dell'Evento come segue

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Provider, il Partner e lo Sponsor (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti

1.1 Il Provider, con la collaborazione del Partner, come di seguito descritta, si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Accordo" e dalla Normativa ECM. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo

svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

1.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. _ (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente contratto, il referente dello Sponsor sarà (di seguito "Referente").

1.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

1.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile scientifico dell'evento ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.

1.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto delle previsioni dell'"Accordo" e della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.

1.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.

1.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, ai sensi dell'art. 80 dell'“Accordo” il Provider ha l'obbligo di:

a) raccogliere copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante il reclutamento;

b) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito “Co.Ge.A.P.S.”) e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero di crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

1.8 Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub Art. 6 e dettagliato nell'Allegato 2) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.9 In ragione del suddetto contributo, il Provider e il Partner si obbligano a:

1.10 a) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di..... per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni (qui di seguito “Stand”). Il Provider e il Partner si impegnano altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;

b)

c)

Il Partner, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse con il consenso dello Sponsor e del Provider e purchè i soggetti in questione non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 45, comma 3 dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider garantisce:

a) che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli

effetti della formazione relativamente all'Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;

b) l'osservanza delle disposizioni previste dall'"Accordo" e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'Evento;

c) l'osservanza delle regole di trasparenza previste dall'"Accordo" e dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell'Evento;

d) il rispetto della Normativa ECM, in particolare dell'"Accordo" e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, e del GDPR n. 2016/679;

e) che la pubblicità e le attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello Sponsor sono svolte conformemente alle disposizioni dell'"Accordo" e della Normativa ECM.

2.2 Il Provider inoltre si obbliga a:

a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);

b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;

c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci¹, allo Sponsor e al Partner;

d) effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner ai sensi del presente Contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;

e)

2.3 Il Provider, come meglio si chiarirà in seguito, si impegna a riprodurre sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento (depliant, programmi), nei limiti e in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, il logo e nome dello Sponsor.

2.4 Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento, rimane di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria

assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione. Il suddetto materiale deve essere trasmesso al Provider entro quindici giorni dalla conclusione dell'evento (termine indicativo) e da questo conservato per almeno cinque anni.

2.5 Lo Sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'Evento.

2.6 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor garantisce:

a) di essere a conoscenza dell' "Accordo" di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider e del Partner;

b) di corrispondere al Provider e/o al Partner il compenso concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, così come definito al successivo art. 6.

3.2 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e

l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società².



² Voce eventuale

4. Obblighi del Partner

4.1 Con il presente contratto il Provider affida a _____ ,

in qualità di Partner, l'attività di _____ .

4.2 Il Partner si impegna a gestire, realizzare e ad organizzare la serie di attività sopra descritte nell'ambito dell'Evento nel rispetto della Normativa ECM.

4.3 Il Provider ed il Partner sono responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda direttamente, dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente

Contratto nei confronti dello Sponsor.

4.4 Il Partner, dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni individuate come conflitto di interessi ai sensi della Normativa ECM e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni dell'“Accordo” ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

4.5 Tutte le comunicazioni inviate dallo sponsor relative alle attività delegate a...in qualità di Partner, o eventuali contestazioni indirizzate allo stesso, dovranno essere effettuate anche presso la sede del Provider.

5. Ulteriori obblighi tra le Parti

5.1 Il Partner ed il Provider si impegnano a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.

6. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

6.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio a quanto previsto in tema di violazioni dall'art. 86 “Violazioni molto gravi” dell'Accordo, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, c. 6, Accordo Stato – Regioni 2017: “I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell’evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al formale svolgimento dell'Evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider e il Partner, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglieranno le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, ai fini commerciali;
- g) nel caso di reclutamento, il Provider ed il Partner riceveranno dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 1.7 del presente contratto;

h) il Provider ed il Partner, nel corso dell'Evento, inviteranno i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell'attività formativa;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

7. Corrispettivo e modalità di pagamento

7.1 Lo Sponsor pagherà al Provider e al Partner, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell'allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto.

7.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

8. Durata e Scioglimento del Contratto

8.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

8.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i)

(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

8.3 Il Provider potrà recedere senza preavviso dal presente Contratto nei confronti del Partner qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nell' "Accordo" e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente.

8.4 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

8.5 Il Partner, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. o tramite pec almeno giorni prima della data di realizzazione dell'Evento.

8.6 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider, il Partner e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

9. Confidenzialità e riservatezza

9.1 Il Provider e il Partner dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd. "General Data Protection Regulation";

9.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati

personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

9.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

9.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell'“Accordo”.

10. Limitazioni di responsabilità

10.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

10.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

10.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Accordo”.

11. Varie



11.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

11.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti.

11.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di _____.

11.4 Il Provider e il Partner si impegnano a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, lì _____

Provider

_____(Legale Rappresentante)

Partner

_____(Legale Rappresentante)

Sponsor

_____(Legale Rappresentante)



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 312 del 29/03/2021

PROPONENTE: S.c. project management e formazione

OGGETTO: Presa d’atto del “Vademecum contratti di sponsorizzazione in ambito E.C.M. fornito dall’Age.na.s. e annullamento delibera N. 1044 del 19/10/2020 - “Regolamento Sponsorizzazioni per gli eventi finalizzati alle attività formative ECM.

In pubblicazione dal 30/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Paola Del Prete - S.c. project management e formazione

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Attilio Bianchi - Direttore Generale